

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO ISEE DPCM 159/2013

Memoria della

**Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con
Disabilità e Famiglie**

Roma, 10 VII 202

1

Premessa

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie già Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH), attraverso un percorso condiviso con tutta la rete associativa, ha elaborato le presenti osservazioni in merito alla revisione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Tale strumento, centrale per l'accesso a numerose prestazioni sociali, continua a produrre effetti distorsivi nei confronti delle persone con disabilità, compromettendone l'effettivo esercizio dei diritti.

Nonostante gli interventi legislativi e giurisprudenziali degli ultimi anni abbiano chiarito la natura non reddituale dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, questi importi vengono ancora valorizzati nella componente patrimoniale dell'ISEE, incidendo sulla giacenza media dei conti correnti. Ne derivano penalizzazioni inique per i beneficiari, che si vedono esclusi da servizi e agevolazioni, pur trattandosi di risorse destinate a compensare uno svantaggio strutturale e non a incrementare la ricchezza disponibile.

Le principali criticità segnalate dalla Federazione riguardano l'inclusione nel patrimonio mobiliare di prestazioni come pensione e assegno di invalidità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza e risarcimenti per danno biologico. Queste somme, benché escluse dal reddito IRPEF, continuano a innalzare artificialmente l'indicatore della situazione economica, spesso impedendo l'accesso a prestazioni fondamentali. Il caso dei risarcimenti vincolati da giudice tutelare per minori ne è un esempio emblematico.

Alla luce di tali distorsioni, FISH chiede che:

- siano escluse dal computo ISEE tutte le forme di trattamento legate alla condizione di disabilità, anche nella componente patrimoniale;
- sia riconosciuta ai minori con disabilità la possibilità di richiedere l'ISEE sociosanitario (c.d. nucleo ristretto), attualmente riservata solo agli adulti;
- siano escluse dal computo anche le risorse legate al "budget di progetto" previsto dal D.lgs. 62/2024 e le forme di investimento collettivo o individuale, di natura nazionale o estera.
- utilizzo dell'ISEE sociosanitario per i figli maggiorenni beneficiari dell'Assegno Unico estendendo tale previsione anche ai figli minorenni.

La Federazione rinnova pertanto l'invito a un intervento normativo coerente e risolutivo, che restituisca all'ISEE la funzione di misura equa della reale condizione economica, senza discriminare chi già si trova in una situazione di svantaggio oggettivo.

Osservazioni in merito ad alcune criticità strutturali dell'attuale disciplina ISEE

1. Incidenza sul patrimonio mobiliare della pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento accreditati sul conto corrente.

Le indennità riconosciute in ragione della disabilità, pur escluse dal computo del reddito ai fini ISEE secondo le sentenze del Consiglio di Stato (nn. 838, 841, 842/2016) e il D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, continuano tuttavia a incidere sull'indicatore patrimoniale. Tali somme, accreditate su conto corrente, concorrono alla determinazione della giacenza media, determinando un innalzamento dell'ISEE in modo improprio.

Questa dinamica colpisce duramente le persone con disabilità e le loro famiglie, che si trovano a vedere penalizzate proprio le risorse percepite per compensare uno svantaggio. Il paradosso è evidente: somme risarcitorie o previdenziali che non rappresentano un incremento di ricchezza reale finiscono per influenzare negativamente l'accesso a prestazioni e servizi e rappresentano una tassazione indiretta particolarmente odiosa.

Si ritiene necessario intervenire sulla normativa e sui meccanismi tecnici di calcolo della giacenza media, prevedendo ad esempio conti correnti dedicati o esclusioni tracciabili, affinché queste somme non vengano più computate nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE.

2. Differenziazione della costituzione del nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo isee in base all'età della persona.

L'articolo 6 del DPCM 159/2013 consente alle persone maggiorenni con disabilità di richiedere l'ISEE sociosanitario (nucleo ristretto), possibilità invece preclusa ai minori. Questa disparità si traduce in una penalizzazione per i nuclei con figli minori con disabilità, ai quali viene applicato l'ISEE ordinario, comprensivo anche della posizione del genitore non convivente.

La distinzione, pur prevista dalla norma, genera in concreto una disuguaglianza di trattamento rispetto all'accesso alle medesime prestazioni agevolate. È quindi urgente estendere anche ai minori con disabilità la possibilità di utilizzare il calcolo ISEE sociosanitario ristretto, superando una discriminazione che incide su famiglie già in condizione di fragilità.

3. Maggiorazione del parametro della scala di equivalenza nel caso di componente con disabilità.

L'attuale maggiorazione di 0,5 prevista nella scala di equivalenza per ogni componente con disabilità non è proporzionata all'effettivo svantaggio economico che la condizione comporta per l'intero nucleo familiare. Le famiglie con persone con disabilità affrontano maggiori spese, minori opportunità lavorative, e più alti livelli di deprivazione materiale.

Ricerche statistiche (tra cui ISTAT 2019) e approcci teorici come il *capability approach* evidenziano la necessità di introdurre una scala di equivalenza più articolata, che tenga conto della gravità della disabilità (che determinano costi molto diversi secondo la tipologia e la complessità della condizione di disabilità, prodotti in gran parte dall'interazione negativa con barriere, ostacoli e discriminazioni alla piena ed effettiva partecipazione alla società), della numerosità del nucleo familiare e dell'impatto reale sulla qualità della vita. Serve quindi una revisione dei parametri, che non si limiti a una maggiorazione simbolica, ma rifletta i bisogni effettivi e il divario da colmare.

4. Isee e assegno unico

Nonostante l'art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021 preveda chiaramente la possibilità di utilizzare l'ISEE ristretto anche per i figli maggiorenni beneficiari dell'Assegno Unico Universale, nella prassi INPS continua a richiedere in molti casi l'ISEE ordinario. Questo disallineamento è motivato dalla Circolare INPS n. 23/2022, che omette illegittimamente il riferimento all'art. 6 del DPCM 159/2013.

Tale interpretazione restrittiva comporta l'erogazione di un importo minimo anziché di quello massimo spettante, pur in presenza di documentazione conforme. Si richiede pertanto il riallineamento della circolare INPS e delle prassi applicative locali al dettato normativo, per garantire l'effettivo riconoscimento dell'ISEE ristretto a chi ne ha diritto.

Integrazioni e approfondimenti

Integrazione sull'articolo 6 del dpcm 159/2013 e altre considerazioni operative

In merito all'articolo 6 del DPCM 159/2013, si evidenzia il concreto rischio che l'attuale fase di revisione del regolamento ISEE possa incidere negativamente su una delle poche disposizioni che, negli ultimi anni, hanno effettivamente tutelato le persone con disabilità, in particolare adulte e anziane. Tale norma rappresenta un presidio normativo essenziale per il calcolo dell'ISEE ristretto, limitato al solo nucleo del beneficiario in condizioni specifiche. Ogni intervento su questo articolo deve essere valutato con la massima cautela, anche alla luce delle posizioni restrittive espresse da alcuni enti locali, come ANCI.

Al contrario, la proposta della Federazione va nel senso di un'estensione dell'articolo 6 anche ai minori, sanando così una profonda disuguaglianza nella possibilità di accedere all'ISEE sociosanitario.

Si propone inoltre di rafforzare la definizione di prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 1 del medesimo DPCM, attualmente così formulata:

«Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.”

Attualmente, prestazioni come la frequenza di un centro diurno socioassistenziale rischiano di essere escluse dall'ISEE ristretto perché erroneamente considerate non riconducibili alla sfera sociosanitaria. È indispensabile chiarire, anche sul piano normativo, che tali servizi rientrano a pieno titolo tra quelli sociosanitari, poiché intervengono su una condizione di disabilità e non semplicemente su un disagio sociale.

È opportuno richiamare l'attenzione su un ulteriore aspetto tecnico: all'interno dell'ISEE, i trattamenti economici riconosciuti in ragione della disabilità – comprese le indennità, i risarcimenti e le carte di debito erogate da amministrazioni pubbliche – non sono considerati reddito, ma, una volta depositati su un conto corrente, determinano un innalzamento dell'indicatore patrimoniale (ISP).

Prestazioni come la pensione di invalidità civile o l'indennità di accompagnamento, che servono a compensare costi aggiuntivi e mancate entrate, finiscono per innalzare l'ISEE semplicemente per effetto della loro permanenza sul conto corrente. Il medesimo effetto si verifica nel caso di risarcimenti ricevuti, ad esempio, per danni da parto: somme spesso cospicue, vincolate a spese di lungo periodo, che vengono impropriamente considerate patrimonio disponibile e vanno a compromettere anche le posizioni ISEE di altri membri della famiglia, come fratelli o sorelle della persona con disabilità.

Si propone di prevedere strumenti tecnici idonei a evitare questo effetto: ad esempio, conti correnti dedicati o filtri per l'esclusione automatica di tali somme dalla giacenza media. Questo correttivo appare urgente anche per sostenere il risparmio finalizzato al “durante e dopo di noi”, che oggi risulta penalizzato in termini ISEE, disincentivando le famiglie a pianificare con lungimiranza il futuro dei propri cari con disabilità.

La condizione di disabilità determina costi assai diversi per la famiglia a seconda della tipologia della limitazione funzionale, la necessità di maggiori sostegni ed i costi sociali e sanitari a cui rispondere. Si propone di definire un gruppo di lavoro nazionale che individui nuovi parametri di calcolo dei costi legati alla condizione di disabilità da inserire nella definizione di nuovi criteri di valutazione dell'ISEE.

Conclusioni

Alla luce delle criticità evidenziate, la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie ribadisce la necessità di una revisione profonda e strutturale dell'attuale disciplina ISEE, affinché essa rispecchi in modo più fedele la reale condizione economica e sociale delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari.

In particolare, si richiede che:

- vengano definitivamente escluse, anche nella componente patrimoniale, tutte le prestazioni economiche e i risarcimenti riconosciuti in ragione della disabilità;
- sia estesa ai minori la possibilità di avvalersi dell'ISEE sociosanitario (nucleo ristretto), in coerenza con i principi di equità e pari accesso ai servizi;
- venga rivista la scala di equivalenza, valorizzando l'impatto effettivo della disabilità sulla capacità economica e sulle spese familiari;
- siano adeguate le prassi applicative, con particolare riferimento all'INPS, per garantire la corretta applicazione dell'ISEE ristretto, anche ai fini dell'Assegno Unico Universale;
- sia mantenuta e, se necessario, rafforzata la struttura dell'articolo 6 del DPCM 159/2013, senza aprire margini a revisioni che ne compromettano la funzione di tutela;
- si costituisca un gruppo di lavoro nazionale per definire nuovi parametri di calcolo dei costi legati alla condizione di disabilità.

Tali interventi non rappresentano richieste di favore, ma l'attuazione concreta del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, e sono indispensabili per restituire al sistema ISEE la funzione per cui è stato concepito: uno strumento equo e coerente di accesso ai diritti sociali e alle prestazioni pubbliche.